

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966

PRÉSIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e banca (560);	
CODIGNOLA ed altri: Istituzione presso la Università di Siena della Facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie e corso per diploma in tecnica bancaria (1726);	
SERONI ed altri: Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale (1741)	991
PRESIDENTE . . . . .	991, 994, 997, 999, 1000 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 1006, 1007, 1008, 1010, 1011
BERLINGUER LUIGI . . . . .	999, 1010
CODIGNOLA . . . . .	999, 1004, 1005, 1007, 1009, 1011
FINOCCHIARO . . . . .	
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	992, 997, 1003, 1004 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1000, 1003, 1004 1005, 1006, 1007, 1010, 1011
ROSATI . . . . .	1003
VALITUTTI . . . . .	996, 997, 1001, 1002, 1003 1006, 1007, 1009, 1010
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
SENATORE BERLANDA ed altri: Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (2368) . . . . .	1012
PRESIDENTE . . . . .	1012, 1014, 1015, 1016
BERLINGUER LUIGI . . . . .	1013, 1016

	PAG.
CODIGNOLA . . . . .	1012, 1014, 1015, 1016
FUSARO, <i>Relatore</i> . . . . .	1012, 1015
ROSATI . . . . .	1016
VALITUTTI . . . . .	1012, 1014, 1016

**La seduta comincia alle 9,25.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e banca (560); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Codignola ed altri: Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie e corso per diploma in tecnica bancaria (1726); Seroni ed altri: Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia e commercio con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale (1741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e banca », (560), nonché della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Codignola, Finocchiaro, Ferri

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Mauro e Scricciolo: « Istituzione presso la Università di Siena della Facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in scienze economiche ed in scienze bancarie e corso per il diploma in tecnica bancaria » (1726), e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Seroni, Berlinguer Luigi, Bardini, Raffaelli, De Polzer e Guerrini Rodolfo: « Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale » (1741).

Ricordo alla Commissione che si tratta di un tema lungamente discusso dalla nostra Commissione. Il 15 luglio 1965 le proposte di legge furono affidate ad un Comitato ristretto composto dai proponenti e dal Relatore perché procedesse alla formulazione del testo unificato, anche per aderire ad una richiesta avanzata in tal senso dalla Commissione bilancio, che diede a suo tempo parere favorevole al disegno di legge, riservandosi per l'appunto di esprimersi sulle varie proposte d'iniziativa parlamentare quando queste fossero state unificate.

Prego pertanto l'onorevole Franceschini di riferire sui lavori del Comitato ristretto e sul testo unificato oggi sottoposto al nostro esame.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le vicende dell'*iter* del testo governativo sono note a tutti. Esso incontrò una netta opposizione presso vari gruppi, quello socialista, quello comunista, quello liberale e quello missino. Successivamente al testo governativo seguirono, nell'ottobre 1964, due proposte di legge, la prima dell'onorevole Codignola ed altri e la seconda dell'onorevole Seroni ed altri, che contenevano profonde innovazioni non solo rispetto al disegno di legge quanto rispetto allo stesso ordinamento universitario. Si ritenne necessario nominare un Comitato ristretto il quale si preoccupò di ascoltare le autorità accademiche di Siena (e di Roma) e rappresentanti del Monte dei Paschi di Siena. Alle osservazioni che furono rivolte sia dal Relatore, che ovviamente sosteneva il disegno di legge, sia dai due proponenti, l'Università di Siena ed il Monte dei Paschi, dopo matura riflessione, risposero con una nuova convenzione del 19 novembre 1965, la quale raccoglieva taluni suggerimenti formulati dai due proponenti e dal Relatore senza, peraltro mutare sostanzialmente l'antica convenzione.

Secondo la nuova convenzione l'Università ed il Monte dei Paschi hanno convenuto un aumento della spesa nei confronti dell'onere che quest'ultimo deve sostenere per garantire alla Facoltà anche il personale e le attrezza-

ture tecnico-scientifiche necessarie all'insegnamento, clausola che invece era appena adombrata e non sufficientemente precisata nella precedente convenzione.

Ricordo alla Commissione che non lievi difficoltà ed inconvenienti furono provocati dalla remora posta all'approvazione del disegno di legge, in quanto gli studenti che fidando sul disegno di legge avevano iniziato a frequentare il primo anno di corso della Facoltà di economia e banca (come allora era chiamata), dovettero attendere lungamente e alla fine dell'anno scolastico 1963-1964 dovettero essere dirottati (a cura dell'Università) presso altre Università. Ne nacquero innumerevoli disagi e si manifestò più di un fermento.

Il Comitato ristretto discusse molto a lungo e, attraverso la rinuncia, da parte del Relatore e dei proponenti a molte delle innovazioni avanzate, si riuscì a trovare la strada del comune accordo.

Qualche emendamento venne portato al testo governativo e, infine, dopo la discussione di una prima, di una seconda e di una terza soluzione concordata, si è giunti alla stesura di un quarto testo che, organicamente congegnato, ha raccolto il consenso di massima del Relatore, del Governo e dei presentatori delle due proposte di legge.

Il testo unificato che viene ora sottoposto al giudizio della Commissione modifica in parte le impostazioni del disegno di legge governativo. La nuova Facoltà, denominata Facoltà di scienze economiche e bancarie, prevede due corsi di laurea, l'uno in scienze economiche e bancarie e l'altro in scienze economiche, entrambi quadriennali. Oltre a questa prima novità, il testo unificato ne prevede un'altra (all'articolo 2) relativa alla ammissibilità di tutti i diplomati provenienti da Istituti superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso. Il disegno di legge già prevedeva tra i titoli di ammissione i diplomi di maturità classica, di maturità scientifica, degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri. Tuttavia, si è ritenuto opportuno estendere ulteriormente la ammissibilità ai provenienti da qualsiasi altro Istituto (come l'Istituto tecnico commerciale per il turismo e gli Istituti tecnici femminili, per esempio) sulla base del comune denominatore del diploma ottenuto frequentando i corsi per non meno di cinque anni.

Inoltre, proprio in conseguenza di questa larga ammissibilità, è stato consentito alla Facoltà in questione di attribuire carattere di sbarramento ad alcuni esami del primo anno

di corso, allo scopo di scoraggiare gli allievi che si siano iscritti più per motivi superficiali che per effettiva vocazione o capacità.

Gli articoli 3 e 4, di carattere giuridico e formale, non mutano la sostanza di quanto previsto nel disegno di legge originario. Tuttavia, mentre l'articolo 3 del disegno di legge faceva riferimento alla convenzione stipulata in data 14 settembre 1963 tra la Università di Siena ed il Monte dei Paschi di Siena, l'articolo 4 del testo concordato fa riferimento alla convenzione successiva del 19 novembre 1965. A questo proposito, sottopongo alla Commissione l'opportunità di modificare il testo concordato (che prevede l'approvazione della suddetta convenzione con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro), ripristinando la dizione usata nel disegno di legge originario, e cioè: « È approvata l'unita convenzione... ».

Altrettanto potrebbe essere fatto per l'articolo 4 del provvedimento governativo, in corrispondenza alle varianti che in seguito vedremo ma che sono minime, più formali che sostanziali.

Innovando, si è voluto aggiungere l'articolo 5, che potrà da noi essere approvato solo in via di principio, per poi essere sottoposto al parere della V Commissione Bilancio sulle eventuali conseguenze finanziarie.

All'articolo 6 si pone una clausola chiesta di comune accordo dagli interessati, cioè dall'Università e dal Monte dei Paschi, relativa all'uso della storica biblioteca del Circolo giuridico dell'Università, di cui la nuova Facoltà potrà fruire, con opportuni incrementi, senza però mutarne la struttura unitaria, trattandosi ovviamente di una struttura già consacrata ed addirittura storica, secondo quanto accennavo dianzi.

All'articolo 7 si dice che per conseguire la laurea in Scienze economiche è necessario aver superato tutti gli esami corrispondenti alle discipline indicate rispettivamente dalle annesse tabelle A e B, più 9 esami relativi a discipline speciali di cui all'annessa tabella C (per le quali sia assicurato l'insegnamento), scelti fra gruppi di materie indicati dalla Facoltà secondo il corso di laurea. Sarà inoltre il Consiglio di facoltà a stabilire a quali insegnamenti corrispondano corsi annuali o biennali o semestrali.

Una innovazione è introdotta per il fatto che si vogliono abolire *ante litteram*, auspicabilmente, le sessioni di febbraio, quindi le sessioni degli esami biennali e annuali si svolgeranno esclusivamente a luglio e a ottobre, mentre quelle degli esami semestrali

avranno eventualmente luogo nel mese di marzo.

All'articolo 8 si sottolinea in modo particolare ed esplicito che gli iscritti alla Facoltà di scienze economiche e bancarie sono tenuti, oltre che a rispettare il normale obbligo di frequenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti, a partecipare attivamente ai seminari sugli argomenti indicati dal Consiglio di facoltà ed a presentare al termine di ciascun seminario, una relazione sul lavoro compiuto al professore della materia.

Troviamo qui, iscritto, non più esplicitamente, ma implicitamente, l'obbligo fatto alla Facoltà di dar modo agli studenti di seguire i seminari, e di presentare le esercitazioni ed i temi sull'argomento trattato nel corso dello stesso seminario: Non si è voluto insistere su quest'obbligo, che in qualche modo si inserirà nel nuovo provvedimento relativo alle modifiche all'ordinamento universitario.

All'articolo 9 si parla della possibilità che, con un determinato punteggio, gli studenti possano adire ai collegi per studenti dell'Università di Siena entro il limite dei posti a tal fine disponibili. Si creano in tal modo le premesse per un concorso annuale di immissione nelle istituzioni universitarie.

L'articolo 10 (Comitato ordinatore) in parte ricalca l'articolo 5 dell'originario testo governativo, sicché non mi pare ci sia altro da aggiungere.

Per quanto riguarda le tabelle, lungamente si è discusso e, per tranquillità degli onorevoli colleghi, devo osservare che rispetto alle tabelle approvate dal Consiglio superiore ed inserite nel testo originario del provvedimento governativo, le tabelle A, B, e C annesse al presente testo unificato non recano grandi differenze.

Lo scopo del provvedimento governativo era quello di fornire materie di esame ad un solo corso di laurea, e non a due corsi di laurea, tuttavia nel complesso la tabella proposta *ex novo* aggiunge molte materie, soprattutto tra le materie facoltative (ma anche tra quelle non facoltative) al testo del Governo. Sono aggiunte, per esempio, la storia economica italiana dell'ultimo centennio, la contabilità dello Stato, la demografia, la sociologia, la contabilità economica nazionale, l'economia matematica, l'economia applicata, la storia delle dottrine economiche, l'economia internazionale, il diritto fallimentare, il diritto del lavoro, il diritto amministrativo. Sono tutte, queste, materie nuove che non figurano nelle tabelle governative, mentre ben poco nelle ta-

belle governative vi è che non sia riportato nel testo unificato. Non sono stati inseriti la legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio (che del resto potrebbe anche essere inserita), e la statistica del credito, perché nel testo unificato si parla di statistica in senso generico. Per quanto riguarda gli insegnamenti complementari, non sono stati inseriti la merceologia, le relazioni col pubblico, gli ordinamenti bancari esteri ed il diritto industriale, che però è riassunto in una materia più comprensiva proposta nella nuova tabella.

Pertanto, sostanzialmente la nuova tabella contempla tutte le materie previste dal disegno di legge originario, tranne ben poche, e ne aggiunge delle altre. Il numero degli esami resta il medesimo, 21, più tre complementari più alcuni che diventano biennali, per cui l'insegnamento sarà impartito in due corsi.

A questo punto torno a chiedere se sia opportuno che la nostra Commissione proponga una nuova tabella di studi, di insegnamenti e quindi di esami, o se, avendo praticamente inserito tutti questi esami (già approvati dal Consiglio superiore) nella prima tabella, non valga la pena di assumere nuovamente la tabella governativa, demandando in modo esplicito alla Facoltà la possibilità di modificarle, possibilità che essa ha già sulla base dell'attuale ordinamento universitario e che avrà in modo ancor meglio definito nell'ordinamento universitario così come è proposto e suggerito dal disegno di legge.

Le modificazioni apportate attraverso il testo unificato migliorano la Facoltà senza toglierla dall'ambito delle altre Facoltà e dell'ordinamento oggi vigente. Questo testo è il frutto dell'accordo di tutte le parti e per questo il Relatore ritiene che esso servirà senz'altro a risolvere la *voxata quaestio* della Facoltà di Siena. Molto probabilmente occorrerà sentire nuovamente la Commissione bilancio, ma non credo che questa troverà serie difficoltà ad esprimersi favorevolmente, specialmente se in questa sede il Governo darà il suo parere favorevole all'approvazione del testo unificato, sia pure con quegli emendamenti che nel corso della discussione si vorranno apportare.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Franceschini per le delucidazioni che ha fornito alla Commissione e do lettura del testo unificato del disegno e delle proposte di legge elaborato dal Comitato stesso:

#### ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 è istituita presso l'Università degli studi di

Siena la Facoltà di Scienze economiche e bancarie, organizzata su due corsi:

1) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche e bancarie;

2) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche.

#### ART. 2.

Ai corsi di laurea possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

La Facoltà attribuisce carattere di sbarramento ad alcuni esami su materie generali del primo anno di corso.

#### ART. 3.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 7 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in Scienze economiche e bancarie e la laurea in Scienze economiche.

Nell'elenco delle Facoltà di cui alla tabella n. 11 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la Facoltà di Scienze economiche e bancarie che rilascia la laurea in Scienze economiche e bancarie e la laurea in Scienze economiche.

Dopo la tabella n. 8 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, col n. 8-bis, la tabella annessa alla presente legge.

#### ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà approvata la convenzione fra l'Università di Siena e il Monte dei Paschi di Siena per la prestazione da parte di quest'ultimo dei mezzi necessari:

a) a corrispondere all'Università le somme occorrenti per fronteggiare le spese di funzionamento della predetta Facoltà;

b) a finanziare n. 4 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e numero 2 posti di assistente di ruolo da istituire ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, in aggiunta a quelli di cui alla convenzione stipulata a Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Università stessa e il Monte dei Paschi ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961, n. 389;

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

c) ad assicurare le prestazioni che risulteranno necessarie di tecnici laureati e diplomati, nonché la disponibilità delle macchine contabili richieste dalle esigenze di insegnamento;

d) a contribuire eventualmente al mantenimento del collegio annesso all'Università.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le convenzioni stipulate dall'Università di Siena con il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena e con l'Associazione bancaria italiana per il finanziamento di n. 2 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 3 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

## ART. 5.

Alla Facoltà suddetta vengono altresì assegnati n. 3 posti di professore di ruolo su quelli disponibili a norma della legislazione relativa all'attribuzione di posti di professore di ruolo per le Facoltà di nuova istituzione; e n. 2 posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi in Siena di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti.

Alla medesima Facoltà saranno assegnati n. 4 posti di assistente di ruolo in occasione delle prime assegnazioni di assistenti dopo la promulgazione della presente legge.

Gli oneri per gli incarichi di insegnamento faranno carico, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

## ART. 6.

La Facoltà di Scienze economiche e bancarie di Siena si avvarrà della biblioteca del Circolo giuridico dell'Università, senza turbare la struttura unitaria; l'Università di Siena è tenuta a provvedere a proprio carico alle necessarie integrazioni.

## ART. 7.

Per conseguire la laurea in Scienze economiche e bancarie o in Scienze economiche è necessario aver superato tutti gli esami corrispondenti alle discipline indicate rispettivamente dalle annesse tabelle A e B e inoltre nove esami relativi a discipline speciali di cui all'annessa tabella C (per le quali sia assicurato l'insegnamento), scelti fra gruppi di di-

scipline indicati dalla Facoltà secondo il corso di laurea. Gli studenti possono, previa approvazione da parte della Facoltà stessa, introdurre modifiche al proprio piano di studi sostituendo alcune materie speciali con altre della medesima o di altra Facoltà. Il Consiglio di Facoltà stabilisce a quali insegnamenti corrispondano i corsi annuali o biennali o semestrali.

Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre, quelle degli esami semestrali nel mese di marzo.

Il conferimento della laurea in Scienze economiche e bancarie o in Scienze economiche è subordinato alla realizzazione di una ricerca tale da permettere di valutare la preparazione e la maturità dello studente.

## ART. 8.

Gli studenti iscritti alla Facoltà di scienze economiche e bancarie sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti, a partecipare ai seminari sugli argomenti indicati dal Consiglio di facoltà, a presentare, al termine di ciascun seminario, una relazione sul lavoro compiuto al professore della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario stesso.

## ART. 9.

Il superamento, con punteggio da stabilirsi dall'Università, di un esame su un argomento atto a valutare la preparazione dello studente, dà diritto all'emissione gratuita nei collegi per studenti della Università di Siena, entro il limite dei posti a tal fine disponibili, tenendosi conto delle condizioni economiche degli aspiranti. Tale esame potrà essere sostenuto all'inizio di qualsiasi anno di corso; il mantenimento per gli anni successivi del posto così conseguito è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi con punteggio medio da stabilirsi dall'Università.

## ART. 10.

Nel primo anno di applicazione della presente legge le attribuzioni che le vigenti disposizioni demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato ordinatore composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, di discipline economiche e giuridiche, nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, diverranno membri del comitato anzidetto. Esso cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Qualora allo scadere del termine previsto dal primo comma non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di bandire, sentito il Comitato superiore della pubblica istruzione, il concorso per il posto o per i posti che risultassero vacanti.

**FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE  
E BANCARIE**

**MATERIE DI INSEGNAMENTO**

**TABELLA A**

*(Laurea in scienze economiche e bancarie)*

Durata del corso degli studi: quattro anni.  
Titolo di ammissione: diploma di istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.  
Istituzioni di diritto pubblico.  
Istituzioni di statistica.  
Istituzioni di economia politica (biennale).  
Diritto commerciale.  
Matematica.  
Scienza delle finanze.  
Ragioneria generale e applicata (biennale).  
Matematica finanziaria.  
Tecnica bancaria (biennale).  
Tecnica industriale e commerciale.

**TABELLA B**

*(Laurea in scienze economiche)*

Durata del corso degli studi: quattro anni.  
Titolo di ammissione: diploma di istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.  
Istituzioni di diritto pubblico.  
Istituzioni di statistica.  
Istituzioni di economia politica (biennale).  
Diritto commerciale.  
Matematica.  
Scienza delle finanze.  
Storia economica.  
Economia politica (biennale).  
Politica economica.  
Economia monetaria e creditizia (biennale).

**TABELLA C**

*(Laurea in scienze economiche e bancarie)*

*(Laurea in scienze economiche)*

Diritto pubblico dell'economia.  
Diritto finanziario.  
Diritto amministrativo.  
Diritto del lavoro.  
Diritto fallimentare.  
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione.  
Economia e politica agraria.  
Economia internazionale.  
Storia delle dottrine economiche.  
Storia delle dottrine politiche.  
Econometria.  
Economia applicata.  
Economia matematica.  
Tecnica di borsa.  
Tecnica del commercio interno e internazionale.  
Contabilità economica nazionale.  
Statistica.  
Sociologia.  
Demografia.  
Geografia economica.  
Contabilità dello Stato.  
Storia economica italiana dell'ultimo centennio.  
Prima lingua straniera.  
Seconda lingua straniera.

Per il conseguimento della laurea in entrambi i corsi è necessario aver sostenuto un esame di lingua.

VALITUTTI. Faccio presente che solo questa mattina ho potuto prendere visione del testo unificato e che quindi mi è impossibile intervenire nella discussione con quella preparazione che l'importanza dell'argomento richiederebbe.

Ancora una volta quindi non posso che criticare il metodo dei nostri lavori.

Fatta questa premessa, desidero rifarmi a quanto l'onorevole Codignola ha detto pochi giorni fa in questa stessa Commissione a proposito del disegno di legge relativo alla istituzione della cattedra dantesca a Firenze. L'onorevole Codignola ha affermato allora che il principio dell'autonomia universitaria, lodato ed esaltato da tutti in astratto, viene praticamente contestato con l'adozione di provvedimenti che dispongono quanto invece dovrebbe essere attuato dagli organismi universitari nella loro autonomia. Anche il provvedimento oggi al nostro esame rappresenta una violazione di quel principio. Infatti con questo provvedimento noi istituamo un nuovo tipo

di Facoltà, precisiamo gli insegnamenti che in esso vanno impartiti ma, soprattutto entriamo e innoviamo su una delicatissima questione: quella dell'accesso alle Facoltà universitarie. L'articolo 2 del testo unificato del quale l'onorevole Presidente ha dato lettura ne è una chiara prova. Infatti con esso stabiliamo che ai corsi di laurea possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso. Stabiliamo inoltre che la Facoltà attribuisce carattere di sbarramento ad alcuni esami di materie generali del primo anno di corso.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti è nella competenza del Parlamento definire e risolvere il problema degli accessi universitari.

VALITUTTI. Se anche è nella competenza del Parlamento la soluzione di questo problema, questo non toglie che noi, con questo articolo, introduciamo un principio molto pericoloso. Infatti noi affronteremo prima o poi la riforma della scuola magistrale e penso che molto probabilmente dovremo portare a 5 anni la sua durata. Ora con questa norma, che stiamo per approvare, noi permetteremo l'ammissione a questi due corsi di laurea anche ai diplomati della futura scuola magistrale quinquennale.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Che per ora non esiste!

VALITUTTI. In questo provvedimento particolare, noi anticipiamo la riforma generale degli studi: è questo il punto!

Io desidero, inoltre, dedicare più attenzione allo studio dei singoli articoli, e pertanto chiedo alla cortesia del Presidente di accordarmi il tempo necessario per compiere onestamente il mio dovere di deputato.

PRESIDENTE. Il provvedimento in questione, presentato nel 1963, è in discussione presso la nostra Commissione da più di un anno. Lei ha avuto tutto il tempo per esaminarlo convenientemente. Inoltre, il testo unificato sottoposto oggi al nostro esame non contiene novità sostanziali, ma apporta semplicemente alcuni emendamenti ai testi già presentati e conosciuti.

VALITUTTI. Lei stesso ammette che questo nuovo testo fa riferimento ai testi precedenti, ma è il frutto di un lavoro svolto da una sottocommissione che soltanto oggi lo sottopone alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Se lei avesse ascoltato la illustrazione che del nuovo testo ha testé svolto il Relatore, probabilmente non riterrebbe opportuno chiedere il rinvio della discussione.

VALITUTTI. Insisto sulla mia proposta di rinvio, e chiedo al Presidente di porla in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione, avanzata dall'onorevole Valitutti.

(Non è approvata).

FRANCESCHINI, *Relatore*. Desidero precisare all'onorevole Valitutti che il testo unificato sostanzialmente non altera il disegno di legge di iniziativa governativa, al quale apporta soltanto alcuni emendamenti — frutto di un lavoro lungo e faticoso che ha implicato la buona volontà di tutte le parti politiche — che non sono innovativi in maniera tale da sollevare, pregiudizialmente, delle preoccupazioni. Gli emendamenti rappresentano un orientamento in senso migliorativo generale del testo del disegno di legge; ma non vi sono impostazioni radicalmente nuove, proprio perché si è voluto rimandare ogni modifica di carattere sostanziale al momento in cui sarà approvata la riforma generale universitaria. Invito pertanto l'onorevole Valitutti, dopo la discussione generale, ad entrare nel merito degli articoli con assoluta e piena confidenza, senza pregiudizi né sospetti, tenendo presente che il testo, sul quale siamo chiamati ad esprimere il nostro parere, è il frutto di mature convergenze.

CODIGNOLA. Innanzitutto, desidero rassicurare l'onorevole Valitutti sul fatto che il testo unificato altro non è che una commistione fra il disegno di legge — che ne rimane la base — ed alcune norme prese a titolo di emendamento dai due testi di iniziativa parlamentare. Di ciò egli potrà rendersi conto durante l'esame dei singoli articoli del testo unificato.

In secondo luogo, desidero rispondere all'onorevole Valitutti in merito alla critica centrale, da lui avanzata, che il provvedimento in questione provocherebbe di fatto una limitazione di quella autonomia universitaria che tutti, in linea massima, affermiamo di voler non solo rispettare ma esaltare. La sua osservazione a questo proposito non mi sembra pertinente. La istituzione di nuove Università e, a mio giudizio, anche di nuove Facoltà, deve essere competenza del potere legislativo, può essere sostenuta anche dal potere esecutivo, ma senza dubbio non rientra nelle competenze universitarie, poiché costituisce una spesa dello Stato, che gli organi dello Stato, quindi, debbono decidere.

Per quanto riguarda poi le norme di ammissione, non c'è dubbio che esse debbano

essere decise per legge come sempre è accaduto e accade, in quanto si tratta di norme che garantiscono determinati diritti ai cittadini; altrimenti si verificherebbe il caso di singole Facoltà che, potendo stabilire delle modalità di accesso diverse dalle altre, sarebbero in grado di porre i cittadini in condizioni diverse tra loro.

Sulla sostanza dell'articolo 2, vorrei ricordare all'onorevole Valitutti un autorevole precedente, cioè la richiesta della Commissione di indagine di aprire l'accesso alle Facoltà a tutti gli studenti che abbiano compiuto un corso di studi di 5 anni nella scuola secondaria superiore.

Con questa legge quindi non si fa altro che dar corso a quello che è stato un voto unanime della Commissione di indagine, voto che peraltro è già stato legislativamente anticipato per quanto riguarda gli Istituti tecnici quasi al completo.

L'onorevole Valitutti, come ricordava prima il Presidente, ha recentemente proposto ed ottenuto l'approvazione di una piccola norma della stessa natura, con la sua iniziativa n.2285 da noi approvata. Noi qui ora altro non facciamo che approvare una norma dello stesso genere perché, come ha spiegato l'onorevole Franceschini, i casi nei quali siano ancora esclusi dalla ammissione all'Università, Facoltà di economia, gli studenti provenienti dagli Istituti tecnici sono ridotti praticamente al minimo, cioè agli Istituti per il turismo, e agli Istituti tecnici femminili.

Quindi, attraverso una serie di leggine che abbiamo approvato, di fatto noi abbiamo già realizzato, per quanto riguarda le Facoltà di economia e commercio, la raccomandazione che la Commissione di indagine aveva espresso non solo per la suddetta Facoltà, ma per tutte le Facoltà.

Credo quindi che il problema sollevato dall'onorevole Valitutti circa la presunta trasformazione degli Istituti magistrali sia un problema mal posto, anche perché non si sa ancora in che cosa questa trasformazione consista. È vero che è stata avanzata la proposta di prolungare a 5 gli anni di studio per conseguire il diploma magistrale, ma è anche vero che esiste una proposta politica ripetutamente ricordata anche in sede di Commissione di indagine che mira non soltanto a portare a 5 il numero degli anni di studio, ma anche a realizzare una più profonda trasformazione dell'attuale sistema di reclutamento e preparazione degli insegnanti elementari, al fine di portare la qualificazione di questi insegnanti a livello univer-

sitario. La questione è quindi nella sua vera sostanza ancora in discussione e del tutto irrisolta. Comunque, anche se si decidesse di portare a 5 anni la durata degli studi negli Istituti magistrali, non vedo perché si dovrebbe, per questa ragione, impedire agli studenti provenienti dagli Istituti magistrali e tecnici di iscriversi ad una Facoltà universitaria come quella di economia. Tanto più che, anche qui applicando un principio proposto dalla Commissione di indagine, abbiamo stabilito l'esistenza di una particolare formula di accertamento delle attitudini da parte della Università, e quindi l'Università diventerebbe, come noi auspichiamo possa in futuro essere per tutte le Facoltà, l'unico organo competente a stabilire se uno studente, proveniente da qualsiasi tipo di scuola secondaria superiore, abbia o no una preparazione idonea e sufficiente al proseguimento di un determinato corso di studi universitari.

Quindi, a mio giudizio, non c'è nessun elemento che possa far ritenere che questa legge attenti al principio generale della autonomia universitaria. Al contrario, in diversi articoli di questa legge si attribuisce alla Facoltà una larghezza di scelte — per esempio per quanto riguarda la formazione dei piani di studio — che attualmente non esiste, ed anzi si allarga in via sperimentale — appunto sulla base di quella proposta di Facoltà atipiche che proprio per le Scienze economiche era stata avanzata dalla Commissione di indagine — il campo delle scelte lasciate all'Università per quanto riguarda l'organizzazione degli studi. È inutile che ora mi soffermi su questa affermazione, perché si potrà constatare in sede di esame dei singoli articoli quanto essa sia vera, dal momento che appunto nei vari articoli si attribuiscono alle Facoltà delle possibilità di scelta che attualmente non esistono.

L'unico punto sul quale concordo con l'onorevole Valitutti circa l'esistenza di un problema da discutere, è quello relativo all'eventuale limitazione dell'autonomia universitaria per quanto riguarda i piani di studio. Ma qui non si tratta di una modificazione in senso restrittivo dell'attuale legislazione, si tratta piuttosto di applicazione della legislazione vigente.

Noi non siamo d'accordo, l'abbiamo più volte detto, sulla necessità di liberalizzare l'attuale sistema relativo alla scelta dei piani di studio all'interno delle Università. Siamo d'accordo nel senso che i piani di studio devono essere preparati dalle Facoltà senza la distinzione, del tutto superata dello sviluppo del



pensiero e della ricerca scientifica, tra materie fondamentali e materie facoltative. È giusto prevedere che alcune materie sono propedeutiche rispetto ad altre (anche questo è stato detto dalla Commissione di indagine), ma propedeutico non vuol dire fondamentale e, materie propedeutiche sono semplicemente quelle senza la cui conoscenza non è possibile affrontare altri studi specifici. Non esistono quindi in astratto materie fondamentali e materie facoltative, ma piuttosto materie propedeutiche e materie specialistiche, ed il carattere propedeutico di una materia non può essere fissato dalla legge, ma deve essere invece deciso dagli organi universitari che predispongono i piani di studio, perché una materia può essere propedeutica per una Facoltà, e non per un'altra.

Bisogna ora decidere se non intendiamo innovare anche su questa materia, perché le innovazioni che qui apportiamo a carattere sperimentale esistono, ma sono modeste rispetto all'insieme dei problemi e delle questioni che avevamo posto. Noi abbiamo accolto l'invito del Relatore e del Governo di rinunciare ad alcune proposte di innovazione, unicamente perché le identiche proposte si trovano nel provvedimento governativo sulla riforma universitaria, e ci è sembrato che quanto avremmo potuto proporre due anni fa quando il disegno di legge non era stato ancora nè preparato nè presentato, oggi possa essere discusso in sede di discussione della riforma generale universitaria.

Per quanto riguarda l'abolizione delle tabelle, noi saremmo ben lieti di abolirle, però, per essere conseguenti, bisognerebbe attribuire alle Facoltà e all'organizzazione universitaria — in previsione di una eguale decisione valida in futuro per tutte le Università — la pienezza delle scelte per quanto riguarda la formazione dei piani di studio.

Questa è una soluzione che io riconosco molto liberale e giusta, però contraddittoria con l'esigenza di non apportare modifiche radicali all'attuale sistema per questa Facoltà, indipendentemente dalle scelte generali relative alla riforma universitaria.

Quindi, se la Commissione fosse d'accordo per dare a questa Facoltà di scienze economiche un tipo di innovazione molto più profondo di quanto non si possa fare con questo testo unificato, io sono d'accordo per la soppressione di tutte le tabelle, fermo restando che ciò che il legislatore non ritiene di poter fare, tanto meno noi pensiamo lo possa fare l'esecutivo.

Inoltre le tabelle qui riportate, come ha detto l'onorevole Franceschini, non sono frutto di arbitri e di artifici da parte di noi parlamentari, ma, poiché — almeno per quanto mi riguarda — non saremmo in grado di avere una visione scientifica sufficientemente valida sulle materie da scegliere, sono il frutto di consultazioni fatte da tutti noi in diversi settori delle scienze economiche.

Una volta che queste tabelle siano indicate, noi dovremmo aggiungere una norma che stabilisca che le successive modificazioni alle tabelle stesse potranno essere introdotte con l'attuale sistema legislativo, che prevede una proposta da parte dell'Università, un giudizio da parte del Consiglio superiore ed una decisione definitiva mediante decreto. Questo non perché ci piaccia questo sistema, ma perché se vogliamo essere coerenti con noi stessi e se fissiamo il principio di mantenere anche per questa facoltà le norme in vigore, non possiamo che rifarci a queste ultime. Questa la decisione che la Commissione dovrà prendere.

Per il resto, signor Presidente, credo che possiamo rinviare la discussione sui punti specifici a quando esamineremo i singoli articoli. Per quanto riguarda l'eventuale parere della V Commissione bilancio, vorrei far presente che dato che abbiamo ottenuto dal Monte dei Paschi di Siena un nuovo testo di convenzione che in qualche modo corrisponde al testo di legge, non dovrebbero sorgere serie difficoltà. Anzi, poiché il testo unificato da un lato conferma la spesa già prevista dal disegno di legge e dall'altro, per la spesa maggiore, prevede una convenzione con il Monte dei Paschi, se, come ricordo, la Commissione bilancio si è già espressa favorevolmente sul testo governativo, non è necessario sollecitarla ad un nuovo parere, dal momento che con il testo unificato non si introduce nessun ulteriore onere rispetto a quello già esaminato (e fatto oggetto di parere favorevole) dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola per quanto riguarda la necessità di sollecitare il parere della V Commissione bilancio, purtroppo devo dirle che non è possibile non seguire questa strada. Tale necessità si rende evidente specialmente per quanto riguarda l'articolo 5 che disciplina gli incarichi.

BERLINGUER LUIGI. Il nostro gruppo, che è stato presentatore di una proposta di legge in materia e che ha collaborato alla redazione del testo unificato, non ha accettato la proposta avanzata dall'onorevole Valitutti di sospendere sia per ragioni di metodo che

per ragioni di merito. Questo non significa però che noi vediamo in questo testo qualcosa di eccezionale, di inattuabile. Infatti noi abbiamo inteso interpretare l'orientamento espresso dalla Commissione di indagine, che prevede per la materia delle scienze economiche la necessità di una sperimentazione nella riforma, attraverso la formulazione delle cosiddette « Facoltà atipiche », nel senso che questo non riguarda soltanto i contenuti scientifici, ma implica una sperimentazione nella riforma anche per quanto riguarda le strutture. Del resto noi siamo chiamati ad esaminare, subito dopo questo, un provvedimento riguardante l'Istituto di scienze sociali a Trento, dove vi sono importanti modifiche strutturali rispetto alla legislazione attuale. Su questo tema il Comitato ristretto ha lungamente lavorato e le opinioni sono state molte e contrastanti. Alla fine, sebbene a malincuore, il nostro gruppo ha acceduto alla tesi prospettata dal Governo e da alcune parti politiche e cioè che nella contestualità dell'esame del disegno di legge e delle altre proposte in materia di riforma generale delle Università, l'introduzione di alcune norme riformatrici della struttura universitaria (in una università soltanto) poteva essere pericolosa. Ora vorrei che fosse chiaro che questo discorso non ci convince affatto perché abbiamo una visione legata più che all'autonomia universitaria alle autonomie universitarie secondo il dettato costituzionale. Però per quanto riguarda la riforma degli studi economici, dal momento che lo stesso Governo era venuto a proporci l'istituzione di una laurea in economia e banca, assumendo la linea di una riforma culturale scientifica, noi abbiamo lavorato su questo terreno e, sebbene a malincuore, abbiamo accettato che l'atipicità delle Facoltà economiche e quindi della riforma degli studi economici in Italia, riguardasse l'aspetto scientifico-culturale del contenuto degli studi e non tanto quello del sistema, del metodo e dell'organizzazione degli studi.

Questo è secondo me il valore di questo lavoro e del risultato al quale è giunto il Comitato ristretto ed è per questo che siamo favorevoli ad una rapida discussione degli articoli ed, eventualmente, ad una rapida loro approvazione. Noi riteniamo, dal momento che gli studi economici sono abbastanza diffusi in Italia, che un'innovazione di questo tipo potrebbe aprire una dinamica molto interessante.

Per quanto riguarda la questione delle autonomie, mi associo completamente a quan-

to detto dall'onorevole Codignola. Noi non accettiamo il discorso dell'autonomia universitaria quando la parola è usata al singolare. Siamo del parere che per lo sviluppo della scienza, le Università sono prima di tutto gli atenei e non l'Università intesa come concetto astratto. L'autonomia scientifica è di ciascuno ateneo nei confronti degli altri atenei. Si presenta quindi come legittima una differenziazione, anche fortissima, ove i gruppi che dirigono i vari atenei la ritengano necessaria.

Quindi, siamo istituzionalmente contrari alla cristallizzazione in tabelle. Però, siccome questo è il sistema attuale, e siccome questo sistema demanda al potere esecutivo la definizione delle tabelle degli studi (il decreto del 1938 è categorico in proposito), noi abbiamo accolto favorevolmente l'iniziativa del Governo che, due anni e mezzo fa, ha presentato al Parlamento il disegno di legge relativo alla istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia e commercio, con annesse tabelle.

Ovviamente, però, non riteniamo che questo sia il sistema migliore. Pertanto, in sede di discussione sulla riforma dell'ordinamento universitario, ci batteremo per ottenere che il sistema delle tabelle venga lasciato alla competenza delle singole Facoltà.

Debbo aggiungere che non condividiamo il punto di vista dell'onorevole Valitutti, in quanto il testo unificato oggi al nostro esame non contiene una sola disposizione che non fosse già conosciuta dalla Commissione.

Infine, prendiamo atto dell'atteggiamento responsabile assunto dall'Università di Siena che, al contrario di molti altri corpi accademici (non ultimo quello di Trento), ha correttamente atteso la decisione del Parlamento prima di predisporre alcuna situazione di fatto per costringerci a votare un provvedimento di legge nel momento in cui gli studenti si iscrivono al quarto anno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul testo predisposto dal Comitato ristretto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In linea di massima, mi dichiaro favorevole al testo unificato illustrato dal Relatore. Infatti, esso raccoglie le preoccupazioni e gli orientamenti che avevano spinto il Governo a presentare l'originario disegno di legge. Dette preoccupazioni ed orientamenti riguardavano la necessità, da una parte, di realizzare la sperimentazione e le innovazioni relative a questa Facoltà sul piano culturale e scientifico, e, dall'altra, di evitare

innovazioni e sperimentazioni sul piano organizzativo e amministrativo, cioè sul piano delle strutture e del funzionamento, che anticipassero in modo disordinato e casuale quelle più radicali ed organiche riforme di struttura previste dal disegno di legge sulla riforma universitaria. Il testo in discussione rispetta le nostre preoccupazioni e, salvo l'indicazione di alcuni emendamenti di non fondamentale importanza che presenterò in sede di esame degli articoli, merita il parere favorevole del Governo.

Desidero sottoporre ora all'attenzione della Commissione, più che una preoccupazione, una constatazione. Il provvedimento in questione crea delle lauree nuove, che non sono attualmente previste o considerate né nell'ordinamento degli esami per l'esercizio della libera professione né nell'ordinamento o nelle norme per l'accesso al pubblico impiego. Pertanto, abbiamo il dovere di avvertire i giovani che si iscriveranno alla nuova Facoltà che i relativi titoli di studio non permetteranno loro, per il momento, né l'accesso al pubblico impiego né l'esercizio della libera professione. Detti titoli di studio si collocano nel quadro dello sviluppo tecnologico ed organizzativo del Paese; tuttavia non troveranno adeguata utilizzazione fino al momento in cui sarà promosso l'ammodernamento delle norme relative all'esercizio della libera professione e all'accesso al pubblico impiego. La Facoltà in questione avrà dunque il dovere di avvertire i giovani in questo senso.

Un'altra questione su cui desidero richiamare l'attenzione della Commissione attiene alle tabelle delle materie. Anche se lo stesso disegno di legge originario conteneva una tabella con l'elenco degli insegnamenti, dopo riflessione ulteriore il Governo ha valutato la possibilità (per evitare anche in questo campo innovazioni) di rispettare l'attuale procedura, demandando al Consiglio di facoltà la formazione delle tabelle, da approvare successivamente con decreto. Tuttavia, non ho difficoltà ad aderire alla decisione della Commissione, qualora ritenesse più conveniente procedere per legge all'approvazione delle tabelle.

Per quanto riguarda l'eventuale rinvio del provvedimento al parere della Commissione bilancio, non desidero interferire nelle decisioni. Tuttavia, debbo far presente che esiste una importante differenza fra il disegno di legge originario e l'attuale testo unificato, circa il problema degli incarichi. Questi ultimi, nel primitivo disegno di legge, trovavano copertura attraverso la citata convenzione, mentre, grazie all'articolo 5 del testo

unificato, vengono ora a gravare sul corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Ma anche in questo caso, dopo approfondito esame, il Ministero della pubblica istruzione è giunto alla conclusione che la norma in questione è perfettamente attendibile.

Infatti il capitolo del bilancio della pubblica istruzione n. 2352, che concerne le retribuzioni ed altri assegni ai professori incaricati, è un capitolo che riguarda una spesa obbligatoria come natura, ma non fissa come entità. Per cui la responsabilità di stabilire la capienza della copertura è del Ministero, il quale è tenuto anno per anno a non affidare incarichi in misura superiore al limite di spesa contenuto nel bilancio.

Ritengo quindi che la norma così concepita sia del tutto legittima, e che già indichi implicitamente una copertura adeguata. Se poi il Presidente ritiene, per eccesso di scrupolo, di dover approvare la norma solo in via di principio, e sottometterla alla V Commissione bilancio al fine di accertare l'attendibilità della copertura, non ci possiamo certamente opporre.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli del testo unificato. Do nuovamente lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 è istituita presso l'Università degli studi di Siena la Facoltà di Scienze economiche e bancarie, organizzata su due corsi:

- 1) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche e bancarie;
- 2) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche.

**VALITUTTI.** Dichiaro che voterò contro questo articolo. Non ho alcuna obiezione da fare circa l'istituzione di un nuovo tipo di Facoltà nel nostro ordinamento universitario, però trovo incongruo il metodo che noi adottiamo per arricchire l'ordinamento generale degli studi universitari del nostro Paese.

Il metodo prescelto è infatti quello di localizzare questa nuova Facoltà, istituendola presso l'Università di Siena, ed a me — ripeto — questo sembra incongruo, dal punto di vista del metodo, e non della sostanza. Noi infatti dobbiamo dare un ordine logico alla materia, e logicamente si sarebbe almeno dovuto mettere l'articolo 3 al posto dell'articolo 1 e l'articolo 1 al posto dell'articolo 3.

L'amico Codignola ha fatto delle osservazioni molto serie a proposito del potere del Parlamento su questa materia, ed io sono d'accordo con lui, e spero anche che egli continui ad essere d'accordo con se stesso nel corso dei nostri lavori. Penso cioè che i tipi di Facoltà debbano essere determinati per legge, su questo non c'è dubbio, anche lasciando, come prima precisava l'onorevole Berlinguer, alle singole Università la facoltà di differenziarsi mediante ordinamenti atipici.

Ma la determinazione fondamentale e di base spetta al Parlamento. Non possiamo invece non notare che voi siete in contraddizione con voi stessi, perché all'articolo 3 del disegno di legge n. 2314 sulla riforma generale universitaria voi praticamente delegate all'esecutivo la determinazione dei tipi di Facoltà, cioè prevedete un decreto del Presidente della Repubblica, fissate gli obiettivi che questo decreto presidenziale deve avere, e tra gli obiettivi c'è anche la determinazione dei tipi delle Facoltà.

Quindi siete in contraddizione, perché mentre giustamente rivendicate al Parlamento il potere di determinare i tipi delle Facoltà, nel provvedimento governativo questo potere lo attribuite all'esecutivo.

**PRESIDENTE.** La nuova Facoltà viene istituita a Siena perché Siena ha i mezzi per farlo, ma potrebbe essere istituita ovunque, non c'è dubbio.

Pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 2.

#### ART. 2.

Ai corsi di laurea possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

La Facoltà attribuisce carattere di sbarramento ad alcuni esami di materie generali del primo anno di corso.

L'onorevole Valitutti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « Ai corsi di laurea possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma valido per l'iscrizione alla Facoltà di economia e commercio ».

**VALITUTTI.** L'onorevole Codignola ha detto che questo provvedimento è, sì, innovatore sotto un certo aspetto, ma che coloro che

lo hanno elaborato si sono attenuti alla regola di non apportare modifiche radicali al vigente ordinamento, ed in questo modo ne ha giustificato alcune norme.

Ma a me il contenuto dell'articolo 2 sembra radicalmente innovatore, ed è inutile che l'onorevole Codignola ricordi il precedente del mio progetto di legge sugli Istituti tecnici femminili, perché in quel caso non si trattava che di una integrazione ad una norma già vigente, mentre qui voi innovate radicalmente, stabilendo come principio generale che chiunque sia in possesso di un diploma di scuola media di secondo grado ha diritto alla iscrizione.

Ora, per quanto riguarda gli Istituti tecnici, onorevole Franceschini, è vero che esiste una legge che consente l'accesso alle Facoltà universitarie dei diplomati degli Istituti tecnici, però è anche vero che questa stessa legge non parla di indiscriminato accesso a tutte le Facoltà.

Non è che la legge dica indiscriminatamente che gli studenti diplomati negli istituti tecnici hanno accesso a tutte le Facoltà ma stabilisce soltanto determinati accessi, in relazione al tipo del diploma rilasciato dall'istituto tecnico: Voi con questa norma non solo ammettete a questa Facoltà tutti gli istituti tecnici, ma ammettete anche i futuri diplomati della nuova scuola magistrale. Da parte mia non posso non richiamare l'attenzione della Commissione sulla radicalità del principio innovatore che si adotta. Due anni e mezzo fa avevo presentato una leggina che tendeva ad eliminare una aberrante anomalia del nostro ordinamento, per la quale alle Facoltà di magistero sono ammessi soltanto i giovani in possesso della maturità scientifica e non anche quelli in possesso della maturità classica, secondo quanto disposto dalla legge istitutiva della scuola media, la legge n. 1859, del 1962. Ora, quella mia proposta venne bloccata in quanto si disse che la materia degli accessi era di estrema delicatezza e che era necessario esaminarla in un contesto più generale. Non vedo perché lo stesso ragionamento non debba valere oggi contro la radicale innovazione che è contenuta nell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame. In effetti si crea una situazione privilegiata nei confronti di questa Facoltà, la quale per un certo periodo sarà l'unica Facoltà di scienze economiche in Italia, per cui, ad esempio, alcuni di quelli che non potranno iscriversi alla Facoltà di economia e commercio di Perugia, si iscriveranno a Siena.

Ripeto, non ho obiezioni di merito da fare sull'apertura degli accessi, specie se si adotta il principio dello sbarramento al primo anno (naturalmente meglio determinato perchè così come è ora è molto generico), però non posso fare a meno di far rilevare alla Commissione che in questa maniera noi introduciamo una discriminazione che, sicuramente, perdurerà per diversi anni.

FRANCESCHINI, *Relatore*. In sostanza l'emendamento presentato dall'onorevole Valitutti si cautela soltanto nei confronti del futuro ordinamento degli istituti magistrali, e si cautela per un arco di tempo entro cui, senza alcun dubbio, interverrà la legge di modifica dell'ordinamento universitario. Per questi motivi tale emendamento è privo di un contenuto sostanziale ed io lo reputo addirittura superfluo. D'altro canto non bisogna scordare che la volontà dei proponenti è stata quella di allargare la possibilità prevista dalla legge a tutti i diplomati con un corso quinquennale e questo per facilitare non soltanto l'ingresso all'Università di Siena ma anche l'ingresso a tutte le altre Università che, valendosi di questa legge, chiederanno l'istituzione della Facoltà di economia e scienze bancarie.

Queste le ragioni per le quali prego l'onorevole Valitutti di non insistere sul suo emendamento e di approvare l'articolo 2 così come è stato da noi proposto.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha qualche perplessità nei confronti dell'ampiezza che si vuole dare all'ammissione, soprattutto per quanto riguarda i diplomati dei licei artistici e delle scuole d'arte. Tuttavia posso sperare che questi diplomati avranno il buon senso di non iscriversi alla Facoltà di economia. Bisogna poi considerare che vi è sempre la possibilità dello sbarramento.

Sono dunque contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Valitutti, mentre mi dichiaro favorevole all'articolo 2 del testo unificato.

ROSATI. Desidero dichiarare che voterò a favore del primo comma dell'articolo 2 nella sua formulazione, in quanto viene presa in considerazione una Facoltà atipica. Ma escludo che questo principio di ammissibilità, una volta acquisito, si estenda a regolare in linea generale l'accesso all'Università.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti insiste sul suo emendamento?

VALITUTTI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Valitutti, sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, al quale si

sono dichiarati contrari il Relatore ed il Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del secondo comma dell'articolo 2 del testo unificato:

« La Facoltà attribuisce carattere di sbarramento ad alcuni esami di materie generali del primo anno di corso ».

Propongo di adottare una diversa e, a mio avviso, più opportuna formulazione, che potrebbe essere la seguente:

« La Facoltà attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al secondo anno di corso ad alcuni esami nelle materie di insegnamento indicate nelle annesse tabelle A e B, rispettivamente per i corsi di laurea in Scienze economiche e bancarie e in Scienze economiche ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sono favorevole alla nuova formulazione proposta.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento da me proposto al secondo comma.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate l'articolo 2 risulta così formulato:

#### ART. 2.

Ai corsi di laurea possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

La Facoltà attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al secondo anno di corso ad alcuni esami nelle materie di insegnamento indicate nelle annesse tabelle A e B, rispettivamente per i corsi di laurea in Scienze economiche e bancarie e in Scienze economiche.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea

in Scienze economiche e bancarie e la laurea in Scienze economiche.

Nell'elenco delle Facoltà di cui alla tabella n. 11 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la Facoltà di Scienze economiche e bancarie che rilascia la laurea in Scienze economiche e bancarie e la laurea in Scienze economiche.

Dopo la tabella n. 8 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, con numero 8-bis, la tabella annessa alla presente legge.

CODIGNOLA. Le successive modifiche indicate nella legge vengono eseguite con l'attuale sistema, cioè con decreto?

PRESIDENTE. La tabella viene stabilita per legge.

CODIGNOLA. Ma la stessa legge autorizza le eventuali modificazioni con decreto.

PRESIDENTE. A dire il vero mi pare un po' singolare il fatto di avere una legge che consenta di fare le tabelle con un decreto, entrando in contraddizione con se stessa.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Volevo sottolineare la funzione tipicamente sperimentale di questa nuova Facoltà, per cui il Governo ritiene che si debba, almeno inizialmente, localizzare questa sperimentazione limitandola alla Università di Siena.

È proprio in questo spirito che ho accettato le modifiche ai criteri di ammissione, per evitare che invece che a una piccola sperimentazione, attraverso questa legge si apra la via ad una larga sperimentazione, prima ancora che i risultati siano stati recepiti e valutati.

Ecco perchè il disegno di legge originario prevedeva all'articolo 2 che si precisasse che questo tipo di Facoltà doveva essere istituito presso l'Università di Siena. Quindi proporrei di precisare al secondo comma: « È aggiunta la Facoltà in Scienze economiche e bancarie di Siena... ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Mi sembra che in via transattiva nei confronti di coloro che hanno partecipato alla formulazione del testo, si potrebbe accogliere il capoverso dell'articolo 3 che il Governo consente di sostituire come indicazione di laurea aggiunta alle altre lauree, visto che oggi si istituisce una Facoltà di scienze economiche e bancarie a Siena.

Proporrei quindi di accogliere l'emendamento del Governo. Però, in un domani, qualsiasi Università potrebbe chiedere di potersi dotare anch'essa di un corso di Scienze economiche.

PRESIDENTE. Questo non può accadere, perchè esiste un elenco delle Facoltà che esistono e delle lauree che possono essere conseguite. Siccome dall'elenco risulta che la Facoltà di scienze economiche è istituita soltanto presso l'Università di Siena, ciò significa che quel tipo di laurea è monopolio di quella Facoltà, perchè è finanziata dal Monte dei Paschi.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Io ritenevo invece che il secondo comma fosse un punto attivo nei confronti della realtà attuale.

PRESIDENTE. Se una Università volesse aprire una Facoltà e trovasse i mezzi per farlo, ciò non basterebbe. Occorrerebbe avere anche una legge che modificasse questa.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Se il Governo considera nel tempo la possibilità di sviluppi ulteriori, esso deve anche considerare nel tempo la inserzione delle modifiche che saranno apportate attraverso la legge modificatrice dell'ordinamento universitario. Successivamente a queste modifiche, e non possiamo ipotizzare un tempo eccessivamente lungo, rivedremo un po' tutto.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini, il fatto che in un domani Bologna (parlo di Bologna come *alma mater studiorum*), per poter aprire una Facoltà, debba chiedere al Parlamento una apposita legge, mi sembra una cosa piuttosto grave.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Per questo motivo mi permetto di insistere sommessamente presso il Governo perchè, valutando i tempi, la concretezza e la praticità della cosa, consenta la possibilità di mantenere integro il testo predisposto da noi. Non si tratta infatti di un rinvio alle calende greche, ma di un rinvio a norme sulla modifica dell'ordinamento universitario che sono praticamente già in discussione, per cui il Governo può considerarsi senz'altro tutelato nelle sue legittime preoccupazioni.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero chiarire che il senso di questo emendamento del Governo deve essere ricercato nella preoccupazione di dare campo libero ad una sperimentazione eccessivamente ampia, in assenza di nuove norme generali. Il Governo cioè ammette la sperimentazione, ma vorrebbe che essa fosse limitata ad un numero esiguo di Università, e magari alla sola Università di Siena.

L'emendamento da noi proposto ci sembrava il modo migliore per cautelare contro il rischio della proliferazione di queste Facoltà, prima che ne siano state effettivamente controllate l'utilità e l'opportunità.

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Se la Commissione ritiene però che questo spirito possa essere salvato anche diversamente, io mi rimetto alla Commissione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Considerando l'esistenza di una remora naturale alla proliferazione di nuove Facoltà, e sempre facendo riferimento al provvedimento governativo che certamente sarà entro quest'anno approvato, almeno da uno dei due rami del Parlamento, ritengo che il Governo possa non insistere troppo sull'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, onorevoli colleghi, per chiarire meglio questo punto vorrei fare osservare che una nuova Facoltà potrebbe eventualmente sorgere per due vie: o con una convenzione (e quindi con un decreto presidenziale; ed allora il Governo, il Ministro e il Consiglio superiore dovrebbero esprimere il loro parere) o con una nuova legge.

Il Governo dichiara di rimettersi per questo punto alla volontà della Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

## ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, sarà approvata la convenzione fra l'Università di Siena e il Monte dei Paschi di Siena per la prestazione da parte di quest'ultimo dei mezzi necessari:

a) a corrispondere all'Università le somme occorrenti per fronteggiare le spese di funzionamento della predetta Facoltà;

b) a finanziare n. 4 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e numero 2 posti di assistente di ruolo da istituire ai sensi dell'articolo 13 *bis* della legge 24 giugno 1950 n. 465, in aggiunta a quelli di cui alla convenzione stipulata a Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Università stessa e il Monte dei Paschi ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961, n. 389;

c) ad assicurare le prestazioni che risulteranno necessarie di tecnici laureati e diplomati, nonché la disponibilità delle macchine contabili richieste dalle esigenze di insegnamento;

d) a contribuire eventualmente al mantenimento del collegio annesso all'Università.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della

pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le convenzioni stipulate dall'Università di Siena con il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena e con l'Associazione bancaria italiana per il finanziamento di n. 2 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi dell'articolo 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, per quel che riguarda la prima parte di questo articolo io proporrei che si tornasse alla lettera del testo governativo. Potremmo così evitare quella infelice espressione che dice che il Presidente della Repubblica « dovrà approvare ». Adottando la dizione dell'articolo 3 del disegno di legge potremmo senz'altro dire « è approvata ».

In pratica, propongo di sostituire i primi due e parte del terzo alinea dell'articolo 4 con le seguenti parole:

« È approvata la convenzione stipulata il 19 novembre 1965 tra l'Università di Siena e il Monte dei Paschi di Siena per la prestazione da parte di quest'ultimo dei mezzi necessari: a)... ».

PRESIDENTE. L'indicazione della data della convenzione può non essere sufficiente, perché quel giorno tra i due enti potrebbe essere stata stipulata più di una convenzione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ma il contenuto della convenzione viene immediatamente descritto. Non credo possano sorgere equivoci.

PRESIDENTE. Non si può però dire che è approvata quella convenzione per la prestazione da parte del Monte dei Paschi dei mezzi necessari a corrispondere all'Università quelle somme. Questo ente sarebbe insomma obbligato a... prestare a se stesso.

Potremmo semplicemente dire che è approvata la convenzione in base alla quale detto ente si impegna: a)...

A proposito della lettera d) vorrei spiegare che la parola « eventualmente » è stata usata in quel contesto perchè nell'articolo 9 sono previsti i casi in cui gli allievi della Facoltà di Scienze economiche e bancarie sono ammessi a questo collegio.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. All'ultimo comma dell'articolo 4 proporrei di sostituire le parole: « saranno approvate » con le parole: « si provvederà all'approvazione ».

CODIGNOLA. Il fatto che noi approviamo per legge la convenzione con il Monte dei Paschi potrebbe importare la necessità di approvare per legge anche ogni modifica a questa

convenzione. Propongo pertanto che all'articolo 4 dopo le parole « le convenzioni » si aggiungano le parole: « e le eventuali modifiche ».

VALITUTTI. Se la convenzione viene approvata per legge, non vedo come si possano approvare con strumenti diversi le eventuali modifiche ad essa.

PRESIDENTE. Poichè questo problema vale anche per le tabelle, penso sia opportuno rimandarne la soluzione.

Dò pertanto lettura e pongo in votazione l'emendamento presentato dal Relatore, sostitutivo dei primi tre alinea ed in parte del quarto alinea dell'articolo 4, che potrebbe essere così riformulato:

« È approvata la convenzione stipulata il 19 novembre 1965, fra l'Università degli studi di Siena ed il Monte dei Paschi di Siena in base alla quale questo ente si impegna: ».

(È approvato).

Dò quindi lettura e pongo in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario Romita all'ultimo comma dell'articolo 4, inteso a sostituire le parole « saranno approvate » con le altre: « si provvederà all'approvazione ».

(È approvato).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 4.

È approvata la convenzione stipulata il 19 novembre 1965, fra l'Università degli studi di Siena e il Monte dei Paschi di Siena in base alla quale questo ente si impegna:

a) a corrispondere all'Università le somme occorrenti per fronteggiare le spese di funzionamento della predetta facoltà;

b) a finanziare n. 4 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e n. 2 posti di assistente di ruolo da istituire ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, in aggiunta a quelli di cui alla convenzione stipulata a Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Università stessa e il Monte dei Paschi ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961, n. 389;

c) ad assicurare le prestazioni che risulteranno necessarie di tecnici laureati e diplomati, nonché la disponibilità delle macchine contabili richieste dalle esigenze di insegnamento;

d) a contribuire eventualmente al mantenimento del collegio annesso all'Università.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, si provvederà all'approvazione delle convenzioni stipulate dall'Università degli studi di Siena con il Comune e la Amministrazione provinciale di Siena e con l'Associazione bancaria italiana per il finanziamento di n. 2 posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Onorevoli colleghi propongo di sospendere per alcuni minuti la seduta, considerate le difficoltà che si frappongono alla tempestiva presentazione dagli emendamenti al testo.

*La seduta, sospesa alle 11,45, riprende alle 12,20.*

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5:

#### ART. 5.

Alla Facoltà suddetta vengono altresì assegnati n. 3 posti di professore di ruolo su quelli disponibili a norma della legislazione relativa all'attribuzione di posti di professore di ruolo per le Facoltà di nuova istituzione; e n. 2 posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti.

Alla medesima Facoltà saranno assegnati n. 4 posti di assistente di ruolo in occasione delle prime assegnazioni di assistenti dopo la promulgazione della presente legge.

Gli oneri per gli incarichi di insegnamento faranno carico, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, in via di principio, con la riserva di sottoporlo all'esame della Commissione bilancio per il parere sulle eventuali conseguenze finanziarie.

(È approvato).



IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Do lettura dell'articolo 6:

## ART. 6

La Facoltà di Scienze economiche e bancarie di Siena si avvarrà della biblioteca del Circolo giuridico dell'Università, senza turbare la struttura unitaria; l'Università di Siena è tenuta a provvedere a proprio carico alle necessarie integrazioni.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

## ART. 7.

Per conseguire la laurea in Scienze economiche e bancarie o in Scienze economiche è necessario aver superato tutti gli esami corrispondenti alle discipline indicate rispettivamente dalle annesse tabelle A e B e inoltre nove esami relativi a discipline di cui all'annessa tabella C (per le quali sia assicurato l'insegnamento), scelti fra gruppi di discipline indicati dalla Facoltà secondo il corso di laurea. Gli studenti possono, previa approvazione da parte della Facoltà stessa, introdurre modifiche al proprio piano di studi sostituendo alcune materie speciali con altre della medesima o di altra Facoltà. Il Consiglio di Facoltà stabilisce a quali insegnamenti corrispondano i corsi annuali o biennali o semestrali.

Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre, quelle degli esami semestrali nel mese di marzo.

Il conferimento della laurea in Scienze economiche e bancarie o in Scienze economiche è subordinato alla realizzazione di una ricerca tale da permettere di valutare la preparazione e la maturità dello studente.

Propongo per l'ultima frase del primo comma una diversa dizione, e cioè: « Il Consiglio di facoltà proporrà le eventuali norme di statuto indicando i corsi annuali, biennali o semestrali ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Mi limito a proporre la cancellazione del biennale nella tabella.

PRESIDENTE. Non me la sento, come uomo che vive nell'Università, di approvare una tabella in cui tutti gli esami siano indicati come annuali.

CODIGNOLA. Nella tabella A si potrebbe dire che almeno tre delle materie devono corrispondere ad esami semestrali.

PRESIDENTE. Sempre tra le materie complementari della tabella C, si dovrebbe dire che il Consiglio di facoltà stabilirà le materie semestrali; il guaio è che quasi tutti gli studenti sceglieranno appunto le semestrali.

CODIGNOLA. Si potrebbe dire « Previa approvazione da parte della Facoltà ».

PRESIDENTE. Si potrebbe scrivere che « Il Consiglio di facoltà propone a quali insegnamenti indicati dalla tabella C corrispondono corsi annuali, biennali e semestrali ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema da risolvere è che la tabella deve essere subito operante, per questo io torno al primitivo testo presentato dal Governo.

CODIGNOLA. Si potrebbe dire « Gli insegnamenti previsti dalla tabella C possono essere organizzati su corsi annuali, biennali o semestrali ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Nella tabella C noi abbiamo indicato materie che sono, per un certo aspetto, complementari concettualmente, integrative, ausiliarie, specifiche, come volete. Nove di questi esami devono essere superati, per cui la Facoltà è tenuta a disporvi almeno 9 insegnamenti.

CODIGNOLA. Si potrebbe allora dire: « Le discipline di cui alla tabella C sono annuali, salvo diversa disposizione dello statuto dell'Università ».

VALITUTTI. Ci sono alcune materie che potrebbero, a giudizio della Facoltà, richiedere un corso biennale. Perché vogliamo escludere questa possibilità?

PRESIDENTE. In nessuno statuto di nessuna Università in questo momento la materia detta complementare — cioè rimessa alla scelta degli studenti — è biennale. È una constatazione *de facto*.

VALITUTTI. Ma voi avete vantato il carattere innovatore e sperimentale di questa legge. Dal contesto risulta che avete dato maggiore importanza alle materie complementari. Basta, in fondo, aggiungere le parole « o biennale ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Potremmo dire: « Lo statuto dell'Università stabilisce a quali insegnamenti della tabella C corrispondano corsi annuali, o biennali, o semestrali ».

CODIGNOLA. Abbiamo la difficoltà della prima applicazione. Proponiamo che subito siano tutti insegnamenti annuali, salvo che lo

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

statuto stabilisca poi una durata semestrale o biennale.

PRESIDENTE. Il testo sostitutivo del primo comma dell'articolo 7, che terrebbe conto delle varie ipotesi modificative prospettate, risulterebbe dunque così formulato:

« Per conseguire la laurea in Scienze economiche e bancarie o in Scienze economiche è necessario aver superato tutti gli esami corrispondenti alle discipline indicate rispettivamente dalle annesse tabelle A e B, e inoltre nove esami relativi a discipline speciali di cui all'annessa tabella C (per le quali sia assicurato l'insegnamento), scelti fra gruppi di discipline indicati dalla Facoltà secondo il corso di laurea. Gli studenti possono, previa approvazione da parte della Facoltà stessa, introdurre modifiche al proprio piano di studi sostituendo alcune materie dell'annessa tabella C con altre della medesima o di altra Facoltà. Gli insegnamenti previsti dalla tabella C della presente legge hanno durata annuale, a meno che lo statuto dell'Università non ne prescriva una durata semestrale o biennale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7.

« Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre, quelle degli esami semestrali nel mese di marzo ».

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 7:

« Il conferimento della laurea in Scienze economiche e bancarie o in Scienze economiche è subordinato alla realizzazione di una ricerca tale da permettere di valutare la preparazione e la maturità dello studente. »

L'onorevole Valitutti propone di sostituirlo con il seguente:

« Il conferimento della laurea in Scienze economiche e bancarie o in Scienze economiche è subordinato alla discussione ed approvazione di una relazione scritta sui risultati di una ricerca che permetta di valutare la preparazione e la maturità dello studente. »

FRANCESCHINI, *Relatore*. Vorrei spiegare all'onorevole Valitutti che nella dizione originaria il comma diceva ben altro: « subordina-

ta alla discussione di una ricerca individuale o collettiva. »

Ora, poiché la ricerca collettiva avrebbe portato una innovazione — discutibile, opinabile, ma di sostanza — se si elimina questa ricerca collettiva allora l'ultimo comma diventa inutile, ed io propongo di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Il Relatore propone di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7.

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 7.

(Non è approvato)

L'emendamento Valitutti è da considerare quindi decaduto.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 7 rimane così formulato:

## ART. 7.

Per conseguire la laurea in Scienze economiche e bancarie o in Scienze economiche è necessario aver superato tutti gli esami corrispondenti alle discipline indicate rispettivamente dalle annesse tabelle A e B e inoltre nove esami relativi a discipline speciali di cui all'annessa tabella C (per le quali sia assicurato l'insegnamento), scelti fra gruppi di discipline indicati dalla Facoltà secondo il corso di laurea. Gli studenti possono, previa approvazione da parte della Facoltà stessa, introdurre modifiche al proprio piano di studi sostituendo alcune materie dell'annessa tabella C con altre della medesima o di altra Facoltà. Gli insegnamenti previsti dalla tabella C della presente legge hanno durata annuale, a meno che lo statuto dell'Università non ne prescriva una durata semestrale o biennale.

Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre, quelle degli esami semestrali nel mese di marzo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura degli articoli 8 e 9 del testo unificato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 8.

Gli studenti iscritti alla Facoltà di scienze economiche e bancarie sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti, a partecipare ai seminari sugli argomenti indicati dal Consiglio di facoltà, a presentare, al termine di ciascun seminario,

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

una relazione sul lavoro compiuto al professore della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario stesso.

(*E approvato*).

## ART. 9.

Il superamento, con punteggio da stabilirsi dall'Università, di un esame su un argomento atto a valutare la preparazione dello studente, dà diritto all'ammissione gratuita nei collegi per studenti dell'Università degli studi di Siena, entro il limite dei posti a tal fine disponibili, tenendosi conto delle condizioni economiche degli aspiranti. Tale esame potrà essere sostenuto all'inizio di qualsiasi anno di corso; il mantenimento per gli anni successivi del posto così conseguito è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi con punteggio medio da stabilirsi dall'Università.

(*E approvato*).

Dò lettura dell'articolo 10:

## ART. 10.

Nel primo anno di applicazione della presente legge le attribuzioni che le vigenti disposizioni demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato ordinatore composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, di discipline economiche o giuridiche, nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, diverranno membri del comitato anzidetto. Esso cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Qualora allo scadere del termine previsto dal primo comma non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di bandire, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il concorso per il posto o per i posti che risultassero vacanti.

L'onorevole Valitutti ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente: « Nel primo anno di applicazione della presente legge le attribuzioni che le vigenti disposizioni demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato ordinatore composto di 3 professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Senato accademico dell'Università degli studi di Siena ». Vorrei precisare che con questo emendamento si con-

cede un privilegio che altre Università non hanno.

VALITUTTI. Signor Presidente, in occasione della discussione del progetto del Governo sulla riforma universitaria critico quelle norme che appunto si riferiscono alla nomina dei comitati ordinatori. Precisai che dove esiste già l'Università, la nomina ministeriale di detti comitati non è giustificata in quanto sarebbe più logico che dove già esistono altre Facoltà, l'istituzione del comitato ordinatore fosse demandata agli organi responsabili dell'Università.

Pertanto, avendo in quella sede fatto obiezione, è giusto che io abbia presentato l'emendamento testè letto dal Presidente, in quanto ritengo che in una legge che anticipa alcune soluzioni della riforma universitaria, non si possa negare la validità della mia proposta anticipatrice. Infatti con questa legge si anticipano soluzioni ai problemi dei titoli di studio, dei corsi di laurea, nonché di altri problemi ancora; in base a ciò non ci si può astenere dall'innovare anche sul punto dei comitati ordinatori, adducendo l'argomento che non si debbono fare innovazioni.

CODIGNOLA. La questione dei comitati ordinatori ritengo che sia un problema delicato che debba essere affrontato in sede di riforma. Ciò anche perché la questione sollevata dall'onorevole Valitutti non è soddisfacente in quanto, a mio giudizio, i comitati ordinatori dovrebbero essere organizzati in altro modo e quindi dovremmo discutere sulla sostanza. Comunque si deve tener conto che si tratta di uno degli argomenti previsti specificamente dal disegno di legge relativo alla riforma universitaria, mentre le altre innovazioni apportate alla presente legge non sono previste in questo stesso testo. In sostanza, abbiamo seguito il criterio di sostenere quelle innovazioni che non urtassero con le proposte fatte dal Governo per la riforma generale, mentre abbiamo accantonato tutto ciò che è previsto invece nel disegno di legge di riforma. Ecco la ragione per la quale ritengo opportuno affrontare il problema dei comitati ordinatori in sede di disegno di legge per la riforma.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Non ritengo di poter accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti in quanto esso riguarda una norma assolutamente insignificante sul piano specifico. Naturalmente è desidero di tutti che venga dato sviluppo all'autonomia universitaria, ma allora la questione investe il piano generale sul quale noi auspichiamo ben maggiori autonomie.

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966.

Prego pertanto l'onorevole Valitutti di ritirare l'emendamento, anche tenendo conto del momento contingente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valitutti insiste affinché l'emendamento da lui presentato venga posto in votazione.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Valitutti di cui ho dato lettura e sul quale hanno espresso parere contrario sia il Relatore che il Governo.

*(Non è approvato).*

**FRANCESCHINI, Relatore.** Ritengo che potremmo essere d'accordo nel sopprimere la voce riguardante le discipline giuridiche, in quanto questa Facoltà è eminentemente economica sia per il primo che per il secondo corso di laurea.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 10.

*(È approvato).*

Passiamo ora alle tabelle.

Né do lettura:

#### FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE

##### *Materie di insegnamento*

##### *Tabella A*

*(Laurea in scienze economiche e bancarie)*

Durata del corso degli studi: quattro anni.  
Titolo di ammissione: diploma di istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.  
Istituzioni di diritto pubblico.  
Istituzioni di statistica.  
Istituzioni di economia politica (biennale).  
Diritto commerciale.  
Matematica.  
Scienza delle finanze.  
Ragioneria generale e applicata (biennale).  
Matematica finanziaria.  
Tecnica bancaria (biennale).  
Tecnica industriale e commerciale.

##### *Tabella B*

*(Laurea in scienze economiche)*

Durata del corso degli studi: quattro anni.  
Titolo di ammissione: diploma di istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.  
Istituzioni di diritto pubblico.  
Istituzioni di statistica.  
Istituzioni di economia politica (biennale).  
Diritto commerciale.  
Matematica.  
Scienza delle finanze.  
Storia economica.  
Economia politica (biennale).  
Politica economica.  
Economia monetaria e creditizia (biennale).

##### *Tabella C*

*(Laurea in scienze economiche e bancarie)*  
*(Laurea in scienze economiche)*

Diritto pubblico dell'economia.  
Diritto finanziario.  
Diritto amministrativo.  
Diritto del lavoro.  
Diritto fallimentare.  
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione.  
Economia e politica agraria.  
Economia internazionale.  
Storia delle dottrine economiche.  
Storia delle dottrine politiche.  
Econometria.  
Economia applicata.  
Economia matematica.  
Tecnica di borsa.  
Tecnica del commercio interno e internazionale.  
Contabilità economica nazionale.  
Statistica.  
Sociologia.  
Demografia.  
Geografia economica.  
Contabilità di Stato.  
Storia economica italiana dall'unità nazionale.  
Prima lingua straniera.  
Seconda lingua straniera.

Per il conseguimento della laurea in entrambi i corsi è necessario aver sostenuto un esame di lingua.

**VALITUTTI.** Non vedo come si possa relegare la « statistica » nella tabella C. È una cosa assurda.

**BERLINGUER LUIGI.** La « statistica » è anche nella tabella A !

**VALITUTTI.** Attualmente nei corsi universitari noi abbiamo la statistica come statistica generale. Ora se introduciamo questa nella tabella C è necessario specificare di quale statistica particolare si tratta.

**ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Suggesterei di aggiungere nella tabella C la « statistica del credito »

conformemente a quanto disposto nel disegno di legge.

BERLINGUER LUIGI. Ritengo la statistica del credito una disciplina estremamente ridotta, per cui non vedo l'opportunità di inserirla nella tabella C, anche perché essa potrebbe dar luogo al pericolo di concorsi « adomesticati ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo la osservazione.

Desidero rilevare che nella tabella annessa al disegno di legge originario figuravano le due discipline seguenti: Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio, e Relazioni col pubblico.

CODIGNOLA. Non ritengo utile l'inserimento della disciplina: Relazioni con il pubblico.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sono dello stesso avviso, mentre sono favorevole all'inserimento, nella tabella C, dopo l'elenco dei diritti e prima dell'elenco delle discipline economiche, della disciplina: Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*E approvato*).

Propongo altresì di precisare all'ultimo capoverso, in riferimento all'esame di lingue straniere, che ovviamente non basta averlo sostenuto, occorre anche averlo superato.

Pongo in votazione questa proposta di modifica.

(*E approvata*).

A seguito delle modificazioni apportate, le tabelle risultano così formulate:

#### FACOLTA DI SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE

##### MATERIE DI INSEGNAMENTO

#### TABELLA A

(*Laurea in scienze economiche e bancarie*)

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.  
Istituzioni di diritto pubblico.  
Istituzioni di statistica.  
Istituzioni di economia politica (biennale).  
Diritto commerciale.

Matematica.  
Scienza delle finanze.  
Ragioneria generale e applicata (biennale).  
Matematica finanziaria.  
Tecnica bancaria (biennale).  
Tecnica industriale e commerciale.

#### TABELLA B

(*Laurea in scienze economiche*)

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Istituzioni di diritto privato.  
Istituzioni di diritto pubblico.  
Istituzioni di statistica.  
Istituzioni di economia politica (biennale).  
Diritto commerciale.  
Matematica.  
Scienza delle finanze.  
Storia economica.  
Economia politica (biennale).  
Politica economica.  
Economia monetaria e creditizia (biennale).

#### TABELLA C

(*Laurea in scienze economiche e bancarie*)  
(*Laurea in scienze economiche*)

Diritto pubblico dell'economia.  
Diritto finanziario.  
Diritto amministrativo.  
Diritto del lavoro.  
Diritto fallimentare.  
Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio.  
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione.  
Economia e politica agraria.  
Economia internazionale.  
Storia delle dottrine economiche.  
Storia delle dottrine politiche.  
Econometria.  
Economia applicata.  
Economia matematica.  
Tecnica di borsa.  
Tecnica del commercio interno e internazionale.  
Contabilità economica nazionale.  
Statistica.  
Sociologia.  
Demografia.  
Geografia economica.  
Contabilità di Stato.  
Storia economica italiana dall'unità nazionale.  
Prima lingua straniera.  
Seconda lingua straniera.

Per il conseguimento della laurea in entrambi i corsi è necessario aver superato un esame di lingua straniera.

Pongo in votazione la tabella A.  
(*E approvata*).

Pongo in votazione la tabella B.  
(*E approvata*).

Pongo in votazione la tabella C.  
(*E approvata*).

Rinvio, ad altra seduta, in attesa del parere della V Commissione bilancio sull'articolo 5 e sulle eventuali conseguenze finanziarie ad esso imputabili, il seguito della discussione del provvedimento.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri: Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento (2368).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Berlanda, Alcidi Rezza Lea, De Unterrichter, Corbellini, Florena, Limoni, Indelli, Zaccari, Rosati, Pugliese, Forma, Baldini, Ajroldi, Focaccia, Nenni Giuliana, Restagno, Molinari, Zannini, Attaguile, Lo Giudice, Mongelli, Maier, Schietroma, Romagnoli, Caretoni Tullia, Giorgi, Trimarchi: « Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento » (2368).

Prego il relatore onorevole Fusaro di riassumere i termini della questione.

FUSARO, *Relatore*. Poiché ho svolto la relazione nel corso della seduta (che risale al luglio 1965) già dedicata alla proposta di legge n. 2368, ad essa faccio rinvio. Mi permetto solamente, rispondendo ad una esigenza fatta presente dal corpo dei docenti e dagli studenti, di preannunciare un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2, del seguente tenore: « L'Istituto conferisce la laurea in scienze sociali ».

VALITUTTI. Non posso esimermi dall'esprimere tutte le mie perplessità e preoccupazioni, in merito all'emendamento proposto dal Relatore. La dizione usata nella proposta di legge di iniziativa dei senatori Berlanda ed altri (« Laurea in scienze politiche e sociali ») rimane in un certo qual collegamento con una Facoltà ed una laurea già esistenti, cioè la Facoltà e la laurea in scienze politiche. L'istituzione, invece, di una laurea in scien-

ze sociali rappresenta una innovazione assoluta.

Inoltre, creando una nuova laurea in scienze sociali, bisogna chiedersi quale valore giuridico essa avrà, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. Scartando la possibile equipollenza con la laurea in scienze politiche, viene ad essere danneggiato tutto il provvedimento, che poggia su di un fondamento pratico. Non va dimenticato, infatti, che l'Istituto superiore di Trento conta già 900 iscritti, i quali attendono l'attribuzione di una precisa fisionomia giuridica al titolo di studio che essi desiderano ottenere.

CODIGNOLA. Non può disconoscersi il fondamento dell'osservazione dell'onorevole Valitutti. Nel provvedimento si dovrebbe almeno specificare che la laurea rilasciata dall'Istituto superiore di Trento è parificata, agli effetti legali, alla laurea in scienze politiche rilasciata dalle Facoltà corrispondenti.

PRESIDENTE. Quando si affermerà la presenza di un certo numero di laureati dell'Istituto superiore di Trento, il problema sollevato potrà essere preso in considerazione.

CODIGNOLA. Tuttavia, parallelamente a quanto è stato deciso per l'Università di Siena, bisognerà prevedere che nell'elenco delle lauree e dei diplomi sia aggiunta la laurea in scienze sociali.

Si istituisce una laurea in Scienze sociali, che per il momento viene accordata dall'Università Libera di Trento, che poi potrà anche essere assunta da parte di altre Università.

VALITUTTI. La proposta dell'amico Codignola è senz'altro molto logica, però se noi l'accogliamo porterà con sé una conseguenza sulla quale è bene riflettere: noi facciamo un'aggiunta all'elenco delle lauree attualmente esistenti in occasione dell'istituzione di una libera Facoltà, ed ognuno di noi si deve assumere le proprie responsabilità.

Noi cioè avremo una nuova Facoltà, ma non esistente nelle Università dello Stato, perché l'avremo istituita come Università libera, questo è il punto.

So che la Pro Deo si sta muovendo per avere il riconoscimento dello Stato, e so che quando avrete approvato questo provvedimento, dovrete riconoscere anche la Pro Deo.

PRESIDENTE. Vi consiglierai, onorevoli colleghi, di non sollevare questo problema in occasione della nascita di una Università che nasce libera per una iniziativa privata. Può essere infatti pericoloso, perché domani si potrebbe credere che tutte le iniziative private in questo campo debbano essere assunte dallo

Stato. Quanto ha detto l'onorevole Valitutti ha un fondamento, perché se noi iscriviamo la Facoltà nell'elenco delle Facoltà che possono essere istituite, è strano che lo Stato non le istituisca.

**BERLINGUER LUIGI.** Devo dire che non sono d'accordo con il testo dell'articolo e nemmeno con l'emendamento che ad esso si vorrebbe apportare. Noi avremmo preferito che l'esame di questo provvedimento fosse stato un po' più approfondito, come è stato per le altre proposte di legge, e per il disegno di legge che abbiamo testè esaminato, per il quale il Comitato ristretto ha lavorato per diverse settimane.

Il nostro Gruppo, al Senato, ha votato contro questa proposta di legge; noi, in questa sede, non chiederemo la rimessione in Aula come abbiamo fatto al Senato, nè chiederemo ora una sospensiva, però il modo con cui questo provvedimento è articolato (e non già il fatto che si approvi il corso di studi realizzato a Trento) non ci soddisfa per diversi motivi.

Approviamo alcuni elementi molto positivi che si trovano in questa proposta di legge, per esempio in essa ci si rifà più che altrove alla autonomia universitaria, e all'articolo 2, ultimo comma, si adotta un principio che noi abbiamo sposato con grande entusiasmo, cioè che la legge definisce gli orientamenti culturali generali, mentre poi spetta alla Facoltà indicare i piani di studio.

Questo è un criterio che noi vorremmo venisse riconosciuto anche in sede di riforma generale universitaria. Riteniamo cioè che il Parlamento debba indicare ciò che esso ritiene sia il contenuto culturale e professionale degli studi, però con una formulazione molto generale, senza etichette di materia.

Però, una volta intrapresa la strada dell'autonomia, non siamo d'accordo a che il tutto finisca nelle mani del potere esecutivo, del Ministero e del Presidente della Repubblica, perché se un organo extra-universitario deve intervenire, non deve essere l'esecutivo, ma il legislativo.

La seconda questione riguarda gli aspetti strutturali dell'organismo che sta per nascere. Noi abbiamo detto di non avere completa fiducia nell'Istituto trentino di cultura, che diventa in questo caso qualcosa di molto di più di un istituto di cultura.

Riteniamo importante e positivo il fatto che un Ente abbia preso, in Italia, l'iniziativa degli studi sociali, però ci dispiace che, relativamente agli insegnanti, le scelte siano state piuttosto settoriali, benché oggi la chiamata di docenti sia fatta con criterio leggermente

più ampio, e non si attinga più unicamente ad un unico settore dell'orientamento scientifico. Noi però avremmo preferito, ed aspettiamo il momento in cui il Ministro interverrà, una impostazione non monocolora, ed un maggior rispetto per una certa tematica interna delle correnti ideali e scientifiche interessate a questi studi.

Riconosciamo che negli ultimi tempi i dirigenti trentini hanno dimostrato di capire questa nostra insoddisfazione, ed hanno incominciato ad orientarsi in modo meno rigido.

Certamente però avremmo preferito che ci fosse stata una garanzia democratica al fine della definizione della struttura e degli organi, perché fino alla approvazione della struttura definitiva, l'Istituto superiore di scienze sociali avrà sede nell'Istituto trentino di cultura, che non è un ente non pubblico, ma non è nemmeno un ente universitario. Si tratta di una associazione di cultura con funzioni universitarie, diretta da un avvocato che è il Presidente della provincia. Effettivamente questo fatto ha lasciato in noi una certa perplessità e questa scelta ci pone in una posizione di non poco imbarazzo. Avremmo preferito uno sviluppo più comprensivo delle varie posizioni rispetto ad una scelta che l'onorevole Valitutti definiva ministeriale.

Ultimo punto: l'emendamento Fusaro. È una questione per la quale avremmo preferito una scelta più coraggiosa. Secondo noi non esiste una laurea in scienze sociali, ma in una delle scienze sociali. Una delle scienze sociali, ad esempio, è il diritto; una è l'economia; una la psicologia; una la sociologia; una la demografia. Esiste, insomma, una serie non solo di scienze, ma di proiezioni professionali di queste scienze, di ruoli professionali nella società, per cui « scienze sociali » costituisce la dizione più comprensiva di tutte — più di « scienze giuridiche », più di « scienze economiche » — che include una serie di discipline e di corsi di laurea più specifici.

Perciò questa dizione, che presenta elementi di vantaggio nel senso che difende la dignità accademica delle scienze sociali rispetto alle scienze politiche e sociali, rappresenta un passo in avanti; e per questo l'emendamento Fusaro costituisce un miglioramento; esso però definisce le cose in modo vago e confuso, che non avrà grande rilievo professionale.

Ci lascia meno perplessi il contenuto di questo corso di laurea; e perciò se il problema non è solo nominalistico allora la cosa cambia un po' aspetto. Ma la proposta dell'onorevole Fusaro di modificare la dizione da

« scienze politiche e sociale » in « scienze sociali » in ogni caso viene ad incidere sul corso di studi che già esiste. Noi non crediamo che si tratti di cambiare solo il nome: dietro questa proposta c'è una storia molto lunga, c'è tutta l'azione perché questo tipo di laurea sia incluso nella riforma della Facoltà di scienze politiche, che è stata discussa un mese fa dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, e per la quale è possibile che si abbia presto una iniziativa governativa. Taluni hanno sostenuto che questa laurea di Trento dovesse entrare nel novero più generale delle scienze politiche, e perciò si parlò di scienze politiche e sociali. Altri — i trentini in particolare — hanno chiesto invece uno sganciamento tale da sottolineare il carattere specifico, microsociologico, come si vuole chiamare, di questo tipo di studi.

Di fronte a questa scelta, io personalmente ritengo che sia più giusto parlare di laurea in sociologia, o in scienze sociologiche. Vorrei che le posizioni fossero chiare: noi siamo contrari alla istituzione di una Facoltà di sociologia. Saremmo favorevoli a costituire a Trento una Facoltà o un Istituto di scienze sociali, con laurea in sociologia, alle quali si potessero aggiungere altre lauree, in armonia con la richiesta della Commissione d'indagine che ci sia una molteplicità di lauree all'interno di un'unica Facoltà. Ad esempio, la Facoltà di scienze ha la laurea in fisica, in chimica, in matematica, in geologia, e così via. L'Istituto rimarrebbe l'Istituto superiore di scienze sociali, ma esso conferirebbe la laurea in sociologia, alla quale si potessero aggiungere altre lauree, in armonia con la richiesta della Commissione d'indagine che ci sia una molteplicità di lauree all'interno di un'unica Facoltà. Ad esempio, la Facoltà di scienze ha la laurea in fisica, in chimica, in matematica, in geologia, e così via. L'Istituto rimarrebbe l'Istituto superiore di scienze sociali, ma esso conferirebbe la laurea in sociologia.

CODIGNOLA. Io vorrei fare soltanto alcune osservazioni particolari. La prima è in appoggio alla proposta dell'onorevole Berlinguer: mi pare che le ragioni che egli ha esposto siano senz'altro valide, fermo restando che la laurea sia in sociologia.

La seconda osservazione riguarda le materie del primo biennio. Credo sia necessario indicare, oltre agli insegnamenti politici, storici ed economici, anche quelli matematici, che già esistono, poiché una Facoltà di sociologia deve avere una larga preparazione matematica già nel primo biennio.

La terza questione riguarda l'articolo 3, sotto due aspetti. Il primo è questo: quando noi diciamo che lo statuto dell'Istituto determina una certa serie di norme, dobbiamo aggiungere che determina anche l'organico, perché non se ne parla; mentre, al contrario, l'Istituto non può stabilire i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, per la stessa ragione per cui abbiamo detto poco fa, che questa Facoltà appartiene al potere legislativo. Credo che dobbiamo stabilire, semmai, lo stesso principio che abbiamo stabilito per Siena (secondo la volontà degli stessi promotori di questa istituzione di Trento): che cioè possono iscriversi a questo Istituto i provenienti da scuole secondarie superiori con cinque anni di corso, previo esame di sbarramento.

Si tratta infatti di un diritto che non attribuiamo nemmeno ad una Facoltà statale: tanto meno possiamo permettere che un istituto non statale stabilisca esso stesso quali siano i titoli di studio per accedervi. Ciò non è immaginabile: direi che si tratta proprio di un errore materiale.

Un'altra questione è quella relativa al passaggio di studenti da altre Facoltà. Se noi stabiliamo qui un nuovo tipo di istituzione universitaria, ed anche di laurea, rendiamo impossibile il passaggio da altri istituti universitari a questo, e viceversa, impediamo a chi ha fatto il biennio, per esempio, a Trento, di continuare i suoi studi in una Facoltà di scienze politiche e sociali. La comunicabilità attuale tra una Facoltà e l'altra è stabilita dalla legge con determinati limiti. Bisognerebbe allora stabilire che c'è comunicabilità tra questa Facoltà e la Facoltà di scienze politiche e sociali.

PRESIDENTE. Tale comunicabilità esiste tra tutte le Facoltà della Repubblica italiana: i limiti sono posti dalle singole Facoltà. Dalla Facoltà di lettere si può passare a quella di giurisprudenza, da quella di giurisprudenza a quella di scienze, da quella di scienze a quella di medicina. Cioè, a seconda degli esami che sono stati superati, vengono riconosciuti un certo numero di anni come già svolti. Ciò è previsto perfino per i corsi seguiti all'estero.

VALITUTTI. Secondo me ha ragione l'onorevole Codignola: occorre stabilire questi limiti. Ammetteremo a questo Istituto anche studenti provenienti dall'istituto tecnico, che non possono passare alla Facoltà di scienze politiche?

PRESIDENTE. Sì che lo possono, attualmente. Lo studente del corso di scienze socia-



## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

li dell'Istituto di Trento può presentare domanda per il passaggio alla Facoltà di scienze politiche di Milano. Milano, accertato che l'Istituto di Trento è riconosciuto legalmente, stabilisce quali esami già sostenuti abbiano valore, anche se si tratta di una Università libera. È quanto avviene per l'Università Cattolica: si tratta di passaggio tra Facoltà affini. La valutazione, per il riconoscimento degli esami già sostenuti, dev'essere fatta dalla Facoltà nella quale si vuole entrare.

CODIGNOLA. Per quanto riguarda i fini del comitato tecnico io mi domando se, per semplificare le cose, non sia meglio attribuire le funzioni dello stesso al collegio commissariale già esistente.

Propongo pertanto di dare riconoscimento, agli effetti delle chiamate, come comitato tecnico all'attuale collegio commissariale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha già avuto modo di esprimersi. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento, promosso dall'« Istituto trentino di cultura », con atto di data 12 settembre 1962, è riconosciuto come Istituto di istruzione universitaria libero.

Esso ha grado universitario, personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

## ART. 2.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi sociologici.

L'istituto conferisce la laurea in scienze politiche e sociali ad indirizzo sociologico.

Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di carattere generale, politici, storici, economici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.

L'onorevole Berlinguer Luigi propone di sostituire alla fine del primo comma dell'articolo la parola « sociologici » con le parole « nelle discipline sociali ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura presentato dall'onorevole Berlinguer Luigi, che mi risulta accettato dal Relatore e dal Governo.

(È approvato).

Per quanto riguarda il secondo comma lo onorevole Berlinguer Luigi ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire le parole « scienze politiche e sociali ad indirizzo sociologico » con la parola « sociologia ».

FUSARO, Relatore. Rinuncio a presentare l'emendamento concorrente da me preannunciato ed accedo all'emendamento Berlinguer.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer Luigi, sostitutivo del secondo comma, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Codignola con il quale si propone al terzo comma di aggiungere la parola « matematici » dopo la parola « economici ».

(È approvato).

A seguito delle modifiche apportate, l'articolo 2 risulta così formulato:

## ART. 2.

L'Istituto superiore di scienze sociali di Trento ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni richiedenti studi nelle discipline sociali.

L'istituto conferisce la laurea in sociologia.

Il corso di studi ha durata quadriennale e si divide in due bienni. Il primo biennio, propedeutico, comprende insegnamenti di

carattere generale, politici, storici, economici, matematici e giuridici; il secondo biennio comprende insegnamenti specifici all'indirizzo sociologico.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'Istituto ha uno statuto che determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i piani di studio, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante e non insegnante a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Rispondendo ad una osservazione fatta dall'onorevole Codignola debbo dire che questa legge è stata impostata in modo diverso dalla precedente e pertanto non essendovi indicato nessun titolo di ammissione, esso deve essere indicato con legge.

BERLINGUER LUIGI. Questa è una competenza primaria del Parlamento.

CODIGNOLA. Ritengo che sarebbe giusto adottare la formula che abbiamo adottato per l'Università di Siena.

ROSATI. Con la formula adottata per la Università di Siena noi abbiamo affermato in

anticipo un principio sul quale ancora dobbiamo discutere in generale. Inoltre se la stessa formulazione viene adottata anche per la Università di Trento non credo che si potrà legittimamente riaprire il discorso sui criteri di ammissione per le varie Facoltà; infatti non sarebbe più necessaria una articolazione differenziata.

VALITUTTI. Se approviamo la norma dell'articolo 3 così come essa è formulata, noi adottiamo un principio ancor più rivoluzionario, in quanto verrebbe approvato il principio secondo il quale ogni Università statutariamente stabilisce da sé quali siano i titoli per l'ammissione ai propri corsi.

PRESIDENTE. Non vedo perché non si dovrebbe continuare con il sistema dell'approvazione mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,45.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO